


COMUNE DI CAPACCIO
PROVINCIA DI SALERNO

(4)

C.C.

ALLEGATO Del 118/9
Integrato alibere
R.C. 145/91

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI



SOMMARIO

Art. 1 - <i>L'area di applicazione</i>	4
Art. 2 - <i>Le norme regolatrici</i>	4
Art. 3 - <i>I contraenti</i>	4
Art. 4 - <i>Le notifiche e le comunicazioni</i>	6
Art. 5 - <i>I termini ed il loro computo</i>	6
Art. 6 - <i>I pubblici servizi</i>	6
Art. 7 - <i>Le alienazioni, gli acquisti e le locazioni</i>	8
Art. 8 - <i>La fase deliberativa</i>	8
Art. 9 - <i>La ricerca del contraente appaltatore</i>	10
Art. 10 - <i>L'asta pubblica</i>	12
Art. 11 - <i>La licitazione privata</i>	12
Art. 12 - <i>L'appalto-concorso</i>	14
Art. 13 - <i>Il concorso di idee</i>	16
Art. 14 - <i>La commissione giudicatrice</i>	16
Art. 15 - <i>La trattativa privata</i>	18
Art. 16 - <i>L'avviso di gara</i>	18
Art. 17 - <i>Il bando di gara</i>	18
Art. 18 - <i>Gli albi delle imprese di fiducia</i>	20
Art. 19 - <i>Le associazioni temporanee d' imprese</i>	22
Art. 20 - <i>Le imprese da invitare</i>	22
Art. 21 - <i>La lettera d' invito</i>	24
Art. 22 - <i>La documentazione</i>	24
Art. 23 - <i>Le tornate di gara</i>	30
Art. 24 - <i>L'offerta</i>	30
Art. 25 - <i>L'aggiudicazione</i>	32
Art. 26 - <i>Le spese contrattuali</i>	34
Art. 27 - <i>La cauzione</i>	34
Art. 28 - <i>La stipulazione del contratto</i>	38
Art. 29 - <i>L'ufficiale rogante del contratto</i>	40
Art. 30 - <i>La rescissione del contratto</i>	40
Art. 31 - <i>I funzionari dirigenti</i>	40
Art. 32 - <i>Disposizioni finali</i>	42
Art. 33 - <i>Entrata in vigore</i>	42

1999



Art. 1
L'area di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la disciplina dei contratti dell'ente - dai quali derivi un'entrata o una spesa - relativi agli acquisti ed alle alienazioni, alle locazioni ed ai servizi in genere ed, in particolare, agli appalti sia dei lavori sia delle forniture, per il perseguimento dei fini istituzionali ed al fine di indirizzare la scelta dei contraenti nel modo più opportuno e trasparente possibile, dettando chiari criteri di attuazione delle procedure.

2. I contratti sono, di norma, preceduti da apposite procedure di gare le quali possono assumere la forma dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto-concorso, salvo il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. Non può farsi luogo a contratti se la spesa che ne consegue non risulti finanziata nelle forme previste dalle leggi in vigore.

4. Le seguenti norme regolamentari sono state predisposte nel pieno rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali e, quindi, non sono con esse in contrasto.

Art. 2
Le norme regolatrici

1. I rapporti contrattuali sono regolati:

- a) dalle clausole del contratto stipulato;
- b) dalle disposizioni dei capitolati speciali d'appalto;
- c) dalle disposizioni dello statuto, del presente regolamento e degli altri regolamenti dell'ente;
- d) dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari emanate dalla Comunità Economica Europea - recepite o comunque in vigore nell'ordinamento giuridico italiano - dallo Stato e dalla regione e successive integrazioni e modificazioni.

2. L'aggiudicatario, con la firma del contratto, nel dichiarare di conoscere integralmente le predette disposizioni, si impegnerà ad osservarle.

Art. 3
I contraenti

1. Nel contratto, le due parti contraenti sono indicate rispettivamente; per il comune, con la parola "Amministrazione", rappresentata, nei modi prescritti dalle norme di cui all'art. 31 del presente regolamento; per l'aggiudicatario, con la parola "impresa", rappresentata da persona legalmente abilitata ad impegnarla e della quale occorre specificare la qualifica e le generalità.

La documentazione relativa deve allegarsi al contratto.

2. Ai fini di stabilire la competenza giudiziaria e per le notifiche di decisioni e comunicazioni dell'Amministrazione, l'impresa, tanto nazionale che straniera, deve inoltre eleggere domicilio legale nel comune, indicandone l'indirizzo.



Art. 4

Le notifiche e le comunicazioni

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla impresa, nel domicilio legale indicato in contratto.

2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata.

3. Anche le comunicazioni all'Amministrazione, alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Possono essere rimesse direttamente all'Amministrazione, contro rilascio di ricevuta datata e firmata.

4. La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

5. E' fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 5

I termini ed il loro computo

1. I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

3. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

4. Quando l'ultimo giorno del termine cada di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

Art. 6

I pubblici servizi

1. L'ente, nell'affidamento in appalto o in concessione di un pubblico servizio, dovrà inserire nel relativo contratto, oltre tutti i normali requisiti generali e clausole obbligatorie, le norme intese a stabilire:

- l'oggetto dettagliato del servizio e relativa disciplina;
- la durata contrattuale ed eventuali proroghe;
- il canone dovuto, ovvero la partecipazione dell'ente agli utili dell'impresa, e relativa corresponsione con eventuale revisione dei prezzi;
- i corrispettivi dovuti per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti e le relative modalità per il trasferimento, alla scadenza del contratto;
- l'esercizio della facoltà di riscatto;



6
SECRETARIO GENERALE

- la regolare manutenzione degli impianti per l'intera durata contrattuale;
- la vigilanza sul funzionamento del servizio;
- la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da fare all'ente ed ai privati;
- le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie.

2. Le predette norme, oltre quelle di carattere generale prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali, saranno inserite nell'apposito capitolato speciale relativo al servizio pubblico, da approvarsi da parte del consiglio, nel caso di affidamento in concessione, e da parte della giunta, nel caso di affidamento in appalto.

Art. 7

Le alienazioni, gli acquisti e le locazioni

1. I contratti di alienazione e di locazione devono di regola essere preceduti da pubblici incanti.

2. Le alienazioni ed acquisti di beni immobili saranno preceduti da pubblici incanti o da licitazioni private indipendentemente dal loro valore.

3. Le alienazioni e gli acquisti di beni mobili possono venire effettuate: con il sistema della trattativa privata, quando si tratta di beni di modico valore; con il sistema dei pubblici incanti, quando si tratta di beni di particolare importanza o valore.

4. La vendita di beni mobili fuori uso, derrate, oggetti e materiali, generalmente pignorati, etc. viene fatta con il sistema dell'asta pubblica tenuta con il metodo del pubblico banditore.

5. Le locazioni di fabbricati e, in genere, di immobili possono essere effettuate: con il sistema della trattativa privata, se trattasi di beni di modesto valore; dei pubblici incanti o della licitazione privata, se trattasi di beni di particolare importanza o valore. Per le predette locazioni e per i rinnovi di tali contratti, si potrà addivenire nelle forme e nei termini stabiliti dalla legislazione statale e regionale.

6. Sarà competenza della giunta la scelta del sistema della trattativa privata, dei pubblici incanti o della licitazione privata per i predetti contratti di alienazione e di locazione.

7. La stipulazione dei contratti di cui sopra potrà essere fatta per scrittura privata, quando si tratta di alienazioni e di acquisti per contratti di modesto valore; mentre sarà fatta sempre per rogito del segretario dell'ente, quando si tratta di beni di particolare importanza o valore.

Art. 8

La fase deliberativa

1. Per procedere alla stipulazione di qualsiasi contratto, gli organi collegiali dell'ente, a seconda della propria competenza, dovranno adottare apposite deliberazioni nelle quali devono manifestare e formare la volontà dell'ente stesso, indicando, oltre l'oggetto, la forma e le condizioni generali o particolari, il fine che si vuole perseguire e le modalità di scelta del contraente.

2. Il consiglio, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, deve provve-



dere ai seguenti atti fondamentali:

- i programmi degli appalti dei lavori e delle forniture, annuali e pluriennali, ed i relativi piani finanziari con l'esatta individuazione ed il relativo importo, tenendo presente, nei limiti del possibile, i tempi più favorevoli di mercato onde avere il migliore risultato con il minimo dispendio di risorse finanziarie;
- approvazione del progetto e del relativo piano finanziario per appalti di lavori e di forniture non previsti nei programmi di cui al punto precedente;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non sono previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- gli appalti dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- assunzioni di mutui o variazioni di bilancio per nuovi finanziamenti non previsti al punto 1.

3. La giunta, organo esecutivo di realizzazione e di gestione dell'ente, deve provvedere ai seguenti atti:

- appalti e concessioni non previsti negli atti fondamentali del consiglio e per importi fino a **£. 10.000.000=**
- acquisto di terreni e relativi atti presupposti e conseguenti, per la realizzazione di opera pubblica prevista espressamente, con la relativa ubicazione, in atti fondamentali del consiglio;
- appalti di lavori e forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'ente, quando previsti in atti fondamentali del consiglio, quali il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica;
- affidamento di incarichi professionali per progettazioni di appalti stabiliti dal consiglio;
- approvazione di progetti esecutivi dei lavori e delle forniture e dei singoli piani finanziari;
- indizione di gare d'appalto e scelta del sistema di contrattazione; approvazione dell'elenco delle ditte escluse con motivazione, del verbale di aggiudicazione e dello schema di contratto; approvazione della perizia suppletiva, quando non comporta aumento di spesa; approvazione del certificato di regolare esecuzione e dell'atto di collaudo.

(1) ...della perizia di variante e suppletiva,...

Art. 9

La ricerca del contraente appaltatore

1. Nella ricerca del contraente imprenditore al quale affidare in appalto un lavoro, una fornitura, un servizio etc., l'ente terrà sempre presenti i seguenti criteri:

- imprenditori aventi requisiti di idoneità tecnica e morale, accertati preventivamente;
- massima concorrenzialità tra i predetti, preceduta da notevole pubblicità;
- determinazione precisa dei sistemi, dei modi e dei metodi dell'appalto;
- il corrispettivo determinato in modo quasi meccanico (con le eccezioni dovute a particolari sistemi di appalto), evitando la discrezionalità.

2. I sistemi di scelta del contraente sono quelli attualmente vigenti, sia in Italia sia

nell'ambito della Comunità Economica Europea, cioè quelli delle pubbliche gare e precisamente l'asta pubblica o i pubblici incanti, la licitazione privata e l'appalto-concorso (un discorso a parte va fatto per il concorso di idee), o delle trattative private.

Art. 10

L'asta pubblica

1. L'asta pubblica è il sistema mediante il quale il comune si rivolge ad una generalità di soggetti che posseggono determinati requisiti per partecipare alla gara senza alcuna possibilità di scelta da parte dell'ente.

Sarà il sistema da adoperarsi nei contratti attivi che comportano, quindi, entrate per l'ente come ad esempio: alienazioni di beni mobili ed immobili, affitto di fondi rustici e di immobili in genere, vendita di tagli di boschi etc..

2. I metodi di svolgimento dell'asta pubblica sono quattro:

- il metodo d'estinzione della candela vergine;
- il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo massimo o minimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'Amministrazione;
- il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta:

- il metodo del pubblico banditore .

3. Per lo svolgimento dell'asta pubblica con i metodi di cui sopra si fa riferimento agli articoli 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

4. Il bando di gara e l'avviso di gara per i pubblici incanti dovranno contenere gli elementi precisati nei bandi e negli avvisi-tipo previsti dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, il quale ha ipotizzato quattro "fasce" di appalti, in relazione all'importo: 1) inferiore ad un milione di E.C.U.; 2) pari o superiore al milione di E.C.U. ed inferiore a cinque milioni di E.C.U.; 3) pari o superiore a cinque milioni di E.C.U. ed inferiori a trentacinque milioni di E.C.U.; 4) pari o superiore a trentacinque milioni di E.C.U.

Art. 11

La licitazione privata

1. La licitazione privata è il sistema mediante il quale il comune, nel procedere ad un appalto, si rivolge ad un numero limitato di ditte o persone che ritiene idonee invitare a partecipare alla gara, dopo averle preventivamente scelte.

2. Sarà il sistema più usuale da adoperarsi per la realizzazione dei lavori e delle forniture che rappresentano la maggioranza degli appalti dell'ente.

3. I metodi di svolgimento della licitazione privata negli appalti di lavori e di forniture soggetti per importo alle norme nazionali sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14:

- lett. a) del migliore offerente;



- lett. *b* della media semplice;
- lett. *c* della media corretta o finale;
- lett. *d* della media mediata;
- lett. *e* dell'offerta prezzi unitari.

4. Gli appalti dei lavori soggetti per importo alle norme comunitarie possono essere affidati con uno dei seguenti criteri, stabiliti dall'art. 24, primo comma, legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) quello del prezzo più basso da determinarsi:

1° mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, cioè quello dell'offerta di prezzi unitari;

2° mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 1 lett. a), della legge 1973/14, cioè quello del miglior offerente;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

5. Gli appalti delle forniture soggetti per importi alle norme comunitarie possono essere affidati con uno dei seguenti criteri, stabiliti nell'art. 15 della legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato, nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

Art. 12

L'appalto-concorso

1. L'appalto-concorso è il sistema che il comune - rivolgendosi ad un numero limitato di ditte o persone che ritiene idonee invitare a partecipare alla gara, dopo averle preventivamente scelte - adopera per gli appalti che abbiano per oggetto speciali lavori o forniture o per lavori per la cui esecuzione l'ente ritenga di giovare delle iniziative e dei progetti di provate competenze tecniche, artistiche o scientifiche.

2. Il metodo di svolgimento dell'appalto-concorso è regolato, per gli appalti soggetti per importi alle norme nazionali, dall'art. 4 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni e, per gli appalti soggetti per valore alle norme comunitarie, dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 per i lavori e dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni per le forniture.



Art. 13

Il concorso di idee

1. Il concorso di idee è il sistema mediante il quale il comune, quando non abbia idee precise circa il modo di conseguire il risultato avuto di mira o addirittura circa il contenuto stesso di quest'ultimo, vuole acquisire, attraverso una pubblica gara, suggerimenti e progetti per la ideazione ed esecuzione di determinate opere artistiche o che richiedano specifiche specializzazioni, presentando particolari difficoltà.

2. Il metodo di svolgimento del concorso di idee è regolato dal D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930, che all'art. 2 precisa che i concorsi possono bandirsi per: a) progetti preliminari; b) progetti di massima.

* e per la licitazione privata di cui all'art. 24, lett. b), legge 584/1977 ed art. 15, lett. b) legge 113/1981

Art. 14

La commissione giudicatrice

1. Per l'appalto-concorso, per il concorso di idee l'Amministrazione, con regolare atto deliberativo di giunta, nomina una apposita commissione per la valutazione dei progetti-offerta o dei progetti-idea, presentati dai concorrenti tra i quali scegliere il migliore, tenendo presente gli aspetti tecnici ed economici.

2. La composizione della commissione deve privilegiare qualitativamente e quantitativamente la presenza di esperti nella materia oggetto della gara; deve, quindi, avere un carattere eminentemente tecnico e non già politico-amministrativo.

3. Il parere della commissione non è da considerarsi vincolante per l'Amministrazione la quale, nella sua autonoma discrezionalità, può anche discostarsene motivando opportunamente il relativo provvedimento di diniego di aggiudicazione.

4. La commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto di guisa che le sue decisioni devono essere assunte in presenza di tutti i suoi componenti. E' consentito, comunque, che alcune attività istruttorie vengano demandate ad apposite sottocommissioni; è tuttavia necessario che, sia la decisione di scelta delle sottocommissioni sia la valutazione delle loro conclusioni, siano effettuate dalla commissione nella sua interezza.

5. La commissione, determinati e fissati i criteri di valutazione dei progetti, procederà, in seduta pubblica per ovvi motivi di trasparenza, al verbale di constatazione della documentazione e dei progetti, esaminando, poi, successivamente, in seduta segreta, i progetti ammessi.

6. La commissione giudicatrice, nell'esaminare tutti i progetti ritenuti idonei, formerà una graduatoria, tenendo presenti, ovviamente, gli elementi costitutivi degli stessi, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo economico, prescegliendo il più conveniente.

7. La commissione può, nel pieno rispetto della "par condicio" dei concorrenti e sempre che sia previsto nel bando di gara o nella lettera di invito:

- chiedere a tutti i concorrenti invitati, prima di ogni decisione, modifiche al progetto;
- richiedere ai concorrenti meglio classificati quelle modificazioni ed integrazioni ai progetti presentati che migliorino il progetto che si vuole realizzare;
- proporre all'amministrazione che l'aggiudicazione sia subordinata alla introduzione di alcune determinate modifiche o varianti al progetto di natura sia tecnica sia finanziaria.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Simeoni)

Art. 15
La trattativa privata

1. La trattativa privata è il sistema mediante il quale il comune, prescindendo dalla concorrenza, sceglie l'impresa, nella massima libertà e discrezionalità, in casi eccezionali, quando non sia possibile seguire utilmente la pubblica gara, e quando ne sia innegabile la convenienza.

2. Ad eccezione dei casi espressamente previsti dalle norme comunitarie, statali e regionali ed in casi eccezionali di somma urgenza, il sistema da seguire nella scelta dell'impresa dovrà essere quello della cosiddetta gara esplorativa preliminare o gara ufficiosa od informale, da svolgersi tra un numero di imprese non inferiore a dieci, iscritte nell'albo delle imprese in fiducia nell'apposita categoria e per il relativo importo.

Art. 16
L'avviso di gara

1. L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa dovrà contenere tutti gli elementi precisati negli allegati del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, il quale ha ipotizzato quattro tipi di avvisi corrispondenti a quattro "fasce" di appalti in relazione all'importo.

2. L'avviso di gara per i pubblici incanti e per il concorso di idee corrisponderà al bando di gara: per la licitazione privata e per l'appalto-concorso, invece, dovrà contenere solo gli elementi sopra richiamati.

3. Per la pubblicità dei predetti avvisi relativi agli appalti, soggetti, in base agli importi, alla normativa nazionale o comunitaria vigente nell'ordinamento giuridico italiano, si rispetteranno le disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali o comunitarie.

4. L'avviso di gara, indipendentemente dall'importo, deve essere sempre affisso all'albo pretorio del comune e negli albi degli enti interessati.

Art. 17
Il bando di gara

1. Il bando di gara previsto dalla vigente normativa dovrà contenere tutti gli elementi precisati negli allegati del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, il quale ha ipotizzato quattro tipi di bandi corrispondenti a quattro "fasce" di appalti in relazione all'importo e precisamente:

a) appalti di importo non superiore ad un milioni di E.C.U., nei quali la qualificazione si attua sulla base del solo certificato di iscrizione all'A.N.C.;

b) appalti di importo pari o superiore ad un milione e non superiore a cinque milioni di E.C.U., per i quali la qualificazione è sostanzialmente operata mediante requisiti minimi di graduale selettività e relativi a due soli parametri di valutazione;

c) appalti di importo pari o superiore a cinque milioni e inferiori a trentacinque milioni di E.C.U., per i quali la qualificazione si effettua mediante una pluralità di elementi con percentuali di più accentuata selettività;

d) appalti di importo pari o superiore a trentacinque milioni di E.C.U., per i quali è pre-

10
IL SINDACO
(Di. Gaetano Fasolino)



vista una pluralità di requisiti minimi con percentuali di valore altamente selettive.

2. I documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra dovranno essere allegati alla domanda che gli aspiranti ad essere invitati alla gara dovranno far pervenire al comune entro il termine precisato nel predetto bando.

Art. 18

Gli albi delle imprese di fiducia

1. Saranno istituiti due albi di fiducia delle imprese, distintamente uno per i lavori ed uno per le forniture, da approvarsi da parte della giunta, i quali dovranno contenere tutti i nominativi delle imprese di fiducia dell'ente, al fine di servire quale serbatoio da cui attingere i nominativi delle imprese per completare gli elenchi di quelle che hanno fatto istanza di partecipazione alle gare e per gli affidamenti a trattativa privata.

2. L'albo di fiducia per i lavori sarà costituito da un elenco generale per le varie categorie e sottocategorie interessanti l'ente e per i relativi importi, in analogia a quanto stabilito dalla tabella di classificazione delle categorie nell'albo nazionale dei costruttori. L'albo di fiducia per le forniture sarà costituito, invece, da un elenco generale delle categorie inserite nel registro delle ditte, tenuto presso la Camera di Commercio.

3. L'impresa per i lavori potrà essere iscritta in categorie diverse ed in non più di due fasce inferiori all'importo di iscrizione nell'A.N.C., per evitare la partecipazione di imprese con iscrizione di maggiori importi in tutte le altre fasce inferiori.

4. La giunta, nel deliberare l'istituzione dei predetti albi, approverà un apposito avviso pubblico nel quale saranno precisati i seguenti requisiti che le imprese dovranno avere per potere ottenere l'iscrizione:

a) certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori (obbligatorio per lavori e alcune forniture superiori a £. 75.000.000); certificato della Camera di Commercio o certificato di iscrizione all'albo professionale artigiano, di data non anteriore ad un anno;

b) atto costitutivo della società, in copia autentica, o certificato di vigenza rilasciato dal competente tribunale, sezione commerciale;

c) dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento;

d) referenze per lavori o forniture effettuati per conto di altri enti pubblici risultanti da certificazioni rilasciate dai rispettivi rappresentanti legali;

e) elenco delle attrezzature possedute e organico del personale dipendente;

f) idonee dichiarazioni bancarie relative alla capacità economica e finanziaria;

g) certificato di residenza;

h) stato di famiglia.

5. L'Amministrazione, nella formazione e nell'aggiornamento dell'albo - per ottenere elenchi di imprese specializzate, particolarmente attrezzate, preparate e qualificate in un settore - terrà presenti le preferenze dimostrate dalle singole imprese nelle varie gare indette dall'ente ed i risultati positivi o negativi nell'esecuzione di altri appalti.

6. Gli albi, distinti per oggetto e fasce d'importo, dovranno essere aggiornati annualmente in base alle eventuali nuove iscrizioni e variazioni verificatesi nelle imprese per cessazione, modificazioni o trasformazioni dell'attività.

7. Sarà cancellata dall'albo l'impresa che non ha partecipato ad almeno cinque gare su dieci inviti o che ha un contenzioso con l'ente oppure che, a seguito di relazione congruamen-



te motivata dai responsabili dei competenti servizi, non è da considerarsi più di fiducia.

8. I provvedimenti di cui sopra sono sempre di competenza della giunta.

9. Sarà cura dell'Amministrazione acquisire le certificazioni prefettizie antimafia.

Art. 19

Le associazioni temporanee d'impresa

1. Le associazioni temporanee d'impresa ed i raggruppamenti temporanei d'impresa, rispettivamente per gli appalti dei lavori e delle forniture, devono osservare, in sede di espletamento delle gare, oltre le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali, le seguenti disposizioni che in passato sono state oggetto di controversie legislative e giurisprudenziali:

a) l'impresa non può partecipare alla stessa gara a titolo individuale e quale componente di una riunione o di un raggruppamento temporaneo di imprese oppure in più riunioni o raggruppamenti;

b) è possibile la formazione di associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi per tutte le gare relative ad importi sia inferiori sia superiori alla soglia comunitaria. E' fatto obbligo all'Amministrazione di farne espressa menzione nel bando di gara;

c) il comma 3 dell'art. 19 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che vieta "l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese, concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara", deve essere inteso nel senso che la costituzione dell'associazione o del raggruppamento di imprese deve essere realizzata prima della partecipazione alla gara e non può subire modifiche durante o dopo l'espletamento della stessa;

d) le norme contenute nell'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni che consentono ai costruttori di potere assumere lavori di importo pari a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto, sono estensibili anche all'associazione temporanea di imprese.

Art. 20

Le imprese da invitare

1. L'Amministrazione, pur avendo la piena ed insindacabile facoltà di escludere dalla gara qualsiasi concorrente, non essendo la richiesta di invito vincolante per l'ente, nell'elenco delle imprese o persone da invitare dovrà includere tutte quelle che hanno i requisiti previsti nel bando di gara.

2. In mancanza di presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti nel bando di gara, le domande di partecipazione non possono trovare accoglimento.

3. Per gli appalti soggetti alla normativa statale e regionale, il numero delle imprese o persone da invitare non deve, comunque, essere inferiore a (trenta). Nell'eventualità le richieste di partecipazione siano inferiori, si procederà alla integrazione con quelle che hanno fatto pervenire l'istanza fuori termine e, se necessario, con altri nominativi da scegliersi nelle apposite categorie e per il relativo importo nell'albo delle imprese di fiducia dell'ente, in ordine rigorosamente cronologico, fino ad esaurimento dei nominativi stessi - e ripartendo poi dall'inizio -, osservando la cronologia degli appalti.

Per appalti particolari per i quali non si riesce a raggiungere il numero di trenta imprese

nel modo suddetto, si potrà fare ricorso anche ad altri albi o elenchi regionali e nazionali; in casi eccezionali, da stabilirsi con provvedimento congruamente motivato, le imprese potranno anche essere in numero inferiore a trenta.

4. Per i concorrenti che hanno i requisiti previsti nel bando di gara, la formazione del relativo elenco è riservata al funzionario dirigente; l'eventuale esclusione, invece, è di competenza della giunta che deve sempre precisarne il motivo.

5. Per favorire l'imprenditoria provinciale e regionale, per gli appalti di importo inferiore a £. 75.000.000, ^{è limitato} l'invito alla gara alle sole imprese della provincia; per quelli, invece, da £. 75.000.000 a £. 500.000.000, alle sole imprese della regione. In tali casi, restando fermo il numero di almeno trenta imprese da invitare, si procederà alla formazione dell'elenco nel modo di cui sopra, tenendo presente la residenza nella provincia o nella regione.

6. Per gli appalti soggetti per importo alle norme comunitarie, valgono le disposizioni in vigore nell'ordinamento giuridico italiano.

Soppresso
A.C. 145/91

Art. 21

La lettera d'invito

1. Per i pubblici incanti e per il concorso di idee ci sarà solo il bando di gara; per la licitazione privata e per l'appalto-concorso, invece, oltre il bando di gara è prevista la lettera di invito a presentare offerta, nella quale si dovranno specificare le notizie riportate negli allegati del predetto D.P.C.M. 1991/55 e tutti i prescritti documenti da presentare, a seconda dell'importo dell'appalto, per l'ammissione alla gara nonché quelli per l'aggiudicatario. Pur costituendo una specifica peculiarità dei predetti procedimenti di gara, la lettera d'invito può aversi anche nelle cosiddette gare ufficiose relative al cottimo o alla trattativa privata.

2. La lettera d'invito ed il bando di gara non sono da considerarsi vincolanti per il comune - il quale può decidere, con provvedimenti motivati, di non perfezionare il rapporto contrattuale - ma rappresenta semplicemente un invito all'impresa a fare la propria offerta ed impegna l'ente solo dopo la stipulazione del contratto.

3. Gli schemi delle lettere di invito per gli appalti relativi alle varie fasce devono essere approvati con deliberazione di giunta e, tranne casi particolari per i quali si dovrà procedere ad una apposita lettera di invito, saranno adoperati per le varie procedure di gara.

4. La lettera d'invito, chiara e precisa, costituisce "lex specialis" del procedimento di gara e dovrà contenere, oltre le notizie di cui sopra, prescritte dal sopracitato D.P.C.M., l'elenco dettagliato di tutti i documenti che l'ente richiede per l'ammissione alla gara.

5. Le lettere di invito dovranno essere spedite tramite il servizio postale di Stato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In casi eccezionali, e comunque con provvedimento motivato, sarà possibile spedire alle imprese la lettera-invito a mezzo telegrafo, telex, ^{telex} posta ordinaria o notifica.

Art. 22

La documentazione

1. Per partecipare alla gara, l'impresa dovrà fare pervenire, nel prescritto termine perentorio, esclusivamente per mezzo del servizio postale di Stato, un plico raccomandato, debita-

IL SINDACO
Dr. Gaetano Fasola



IL SINDACO
Dr. Gaetano Fasola

mente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente scritta: "Offerta per la gara del giorno..... " nel quale dovranno essere inclusi, oltre l'offerta, contenuta in apposita busta, tutti i documenti richiesti nella lettera d'invito.

2. Per non appesantire e, quindi, per rendere sempre più celere la procedura di gara, per gli appalti di modesta entità fino a £. 75.000.000, le imprese dovranno presentare, per i lavori, oltre l'offerta, una dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale l'impresa attesta:

a) di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare;

b) di aver preso piena ed integrale conoscenza del capitolato generale per gli appalti delle opere dello Stato, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, del regolamento per la disciplina dei contratti e del capitolato speciale di appalto, e di accettarne tutte le condizioni;

c) di obbligarsi ad effettuare i lavori entro il termine previsto nel capitolato speciale di appalto, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti;

d) di non essere stata sottoposta a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza, a carico suo e dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'A.N.C., di cui all'art. 7, comma 9°, della legge n. 55 del 19 marzo 1990;

e) di essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori o alla Camera di Commercio per la categoria relativa all'oggetto della presente gara;

f) di non avere riportato condanne penali che possano comunque influire sull'ammissibilità alla gara;

g) di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;

h) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza.

3. Per gli appalti di forniture, invece, la predetta dichiarazione sarà in tutto uguale a quella di cui sopra, ad eccezione della lett. a) e della lett. c) che saranno così modificate:


a) di obbligarsi ad eseguire la fornitura, trasporto incluso, ai prezzi offerti, che riconosce remunerativi e compensativi;

c) di obbligarsi ad effettuare la fornitura entro il termine di gg..... dalla data di ordinazione, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti.

4. Per gli appalti da £. 75.000.000 e fino agli importi soggetti alle norme comunitarie vigenti nel nostro ordinamento giuridico, le imprese dovranno presentare per i lavori, oltre l'offerta, i seguenti documenti:

I) la dichiarazione di cui sopra, relativamente alle lettere a), b), d) ed h), precisando, per la lettera c), di accettare, per la revisione prezzi, quanto prescritto dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

II) certificato di iscrizione all'A.N.C., di data non anteriore ad un anno a quella della



gara, o dichiarazione sostitutiva, in bollo e debitamente autenticata, di data non anteriore a quella dell'invito;

III) certificati generali del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara:

per le ditte individuali, del titolare dell'impresa e del direttore tecnico, se questi è persona diversa dal titolare;

- per le società commerciali o loro consorzi: del direttore tecnico e di tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; del direttore tecnico e di tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; del direttore tecnico e degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri tipi di società o consorzi.

Non è ammessa l'esibizione di copie, anche se autenticate, né di dichiarazioni sostitutive, dei certificati penali;

IV) certificati commerciali, di data non anteriore a due mesi a quella fissata per la gara o dichiarazione sostitutiva, in bollo e debitamente autenticata, di data non anteriore a quella dell'invito:

- per le ditte individuali:

del tribunale, sezione fallimentare, attestante che a carico dell'impresa non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;

- per le società commerciali, cooperative o loro consorzi:

a) del tribunale, cancelleria società commerciali, dal quale risulti:

- l'iscrizione nel registro; i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società;

- che a carico della società non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;

b) del tribunale, cancelleria società commerciale, dal quale risultino tutte le notizie relative alla società e la vigenza dello statuto.

Le cooperative di produzione, lavoro e loro consorzi devono, altresì, presentare:

- regolare certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio, o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di data non anteriore a due mesi a quella fissata per la gara;

- elenco nominativo relativo alla mano d'opera dei soci lavoratori, conforme allo specchio prescritto per le domande di iscrizione nel registro prefettizio, con l'aggiunta delle variazioni avvenute successivamente, ed in particolare l'indicazione dei soci idonei non altrimenti impegnati ed in numero sufficiente all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

Le suddette indicazioni dovranno essere fornite, per quanto riguarda i consorzi, in relazione esclusivamente ai soci lavoratori delle cooperative consorziate.

L'impresa, nel caso in cui intenda affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori, è tenuta a presentare, altresì, unitamente alla documentazione di cui sopra, una dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, nella quale siano indicate le opere che vorrà subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 della legge 19 marzo 1930 n. 55.

* 5. Per gli appalti dei lavori con il metodo di cui all'art. 1, lett. e), della legge 2 febbraio 1973, n. 14:

V) elenco dei lavori similari eseguiti;

VI) depliant illustrativi per le forniture principali comprese nei lavori.

6. Per gli appalti relativi alle forniture, le imprese dovranno presentare, oltre l'offerta ed i documenti di cui sopra:

- la dichiarazione di cui al punto I, ad eccezione della lett. a) e della lett. c) che saranno così modificate:

a) di obbligarsi ad eseguire la fornitura, trasporto incluso, ai prezzi offerti, che riconosce remunerativi e compensativi;

c) di obbligarsi ad effettuare la fornitura entro il termine di gg..... dalla data di ordinazione, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti;

- i campioni precisati nel capitolato speciale di appalto ed eventualmente depliant illustrativi del materiale oggetto dell'appalto.

7. Per gli appalti dei lavori e delle forniture, soggetti per importi alle norme comunitarie vigenti nel ^{nostro} ordinamento giuridico, i documenti da presentarsi sono, oltre quelli di cui sopra - sostituendo il solo certificato di vigenza con la copia dell'atto costitutivo della società, autenticata da un notaio, con annesso statuto aggiornato, attuale e vigente - tutti gli altri documenti previsti dalle rispettive vigenti leggi.

Art. 23

Le tornate di gara

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente, è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa al lavoro od alla fornitura di importo più elevato.

2. Tale documentazione deve essere allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alla quale l'impresa concorre secondo l'ordine stabilito nel bando di gara.

3. Nel caso si preveda che una impresa possa risultare aggiudicataria di un solo appalto, le offerte della prima ditta risultante vincitrice di uno degli appalti dovranno essere escluse dalle gare successive.

Art. 24

L'offerta

1. L'offerta è la dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, per iscritto nelle forme e nelle modalità stabilite nel bando di gara o nell'invito alla gara, contenente l'indicazione del prezzo, sia nella precisazione dell'importo offerto, sia nell'espressione del ribasso o dell'aumento con la relativa misura percentuale, così in cifre come in lettere, senza abrasione o correzione di sorta.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è da considerarsi valido quello indicato in lettere.

2. L'offerta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo, dovrà essere chiusa in apposita busta - debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara - nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

3. La busta contenente l'offerta dovrà essere inserita nel plico dei documenti, da inviare



nel prescritto termine esclusivamente per mezzo del servizio postale di Stato, ad eccezione di qualche rarissimo caso che dovrà essere disposto dalla giunta con provvedimento congruamente motivato. Non sono, comunque, ammesse assolutamente offerte fatte per telefono o telegrafo.

4. L'Amministrazione dovrà stabilire di volta in volta, a seconda della importanza dell'appalto, un termine equo ed adeguato per consentire alle imprese invitate la presentazione di una meditata offerta. Fanno eccezione: i pubblici incanti - negli appalti soggetti alle norme nazionali, i cui termini sono previsti per legge - e gli appalti aventi rilevanza comunitaria, i cui termini sono disciplinati dalle apposite disposizioni legislative e regolamentari.

5. Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta è da considerarsi perentorio. Ai fini del recepimento dell'offerta, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo del plico all'ente il quale procederà alla regolare protocollazione, con data ed ora del ricevimento, sul plico stesso.

6. L'offerta, una volta presentata, non può essere più ritirata dal concorrente al quale è data solo la possibilità di presentare, sempre entro il termine prescritto, altra offerta successiva la quale modificherà quella precedente e la revocherà in quanto non è possibile la manifestazione di due volontà diverse e contraddittorie che possono coesistere contemporaneamente l'una indipendente dall'altra.

7. Nel caso di offerte uguali, si procederà ad una licitazione privata per un miglioramento, con il metodo delle offerte segrete, tra tutti coloro che hanno presentato offerte uguali: nella stessa seduta, se sono tutti presenti, in una seduta successiva, se sono presenti solo in parte o non è presente nessuno. Nel caso in cui, anche a seguito della predetta licitazione privata, non pervengano offerte di miglioramento o siano ancora uguali, si procederà al sorteggio.

Art. 25


L'aggiudicazione

1. L'aggiudicazione è il momento in cui si va ad individuare l'appaltatore dell'opera o della fornitura. Spetta alla giunta l'approvazione del verbale di gara nel quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria - nei pubblici incanti, nella licitazione privata e nella trattativa privata a seguito di gara ufficiosa - o del verbale conclusivo della commissione giudicatrice nell'appalto-concorso e nel concorso di idee.

2. All'aggiudicazione definitiva si dovrà procedere entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data dell'espletamento della gara, trascorsi i quali l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza, però, pretendere alcun rimborso, compenso od indennizzo di sorta.

3. La giunta potrà deliberare di procedere al rinnovo della gara per riammissione di offerta erroneamente esclusa o per esclusione di offerta erroneamente ammessa. Si dovrà dare comunicazione del giorno in cui si terrà la nuova gara a tutti coloro che avevano preso parte a quella precedente.

4. La giunta può, inoltre, annullare la gara con deliberazione congruamente motivata ed a tutela del pubblico interesse, evitando tale provvedimento nel caso riscontrasse semplici e sanabili irregolarità formali. In caso di annullamento della gara, nessun rimborso, compenso od indennizzo sarà corrisposto all'impresa aggiudicataria provvisoria.



5. Sia il provvedimento di aggiudicazione sia quello di non aggiudicazione vanno comunicati agli interessati.

6. L'aggiudicazione sarà definitiva solo dopo che la relativa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di legge.

7. La mancata aggiudicazione, per qualsiasi motivo, nel caso dell'appalto-concorso, non darà luogo a rimborsi, compensi o a indennità di sorta, salvo quanto diversamente dovesse stabilire il capitolato speciale.

Art. 26

Le spese contrattuali

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta a versare nelle casse dell'ente l'importo in danaro contante relativo alle spese contrattuali, entro il termine di giorni dieci dalla ricezione della lettera con la quale l'Amministrazione comunica l'avvenuta aggiudicazione.

2. Le spese contrattuali sono quelle relative ai bolli, ai diritti di segreteria per il rogito del contratto e per le sue copie ed allegati, all'imposta di registro sul contratto e sui suoi allegati ed eventuali volture catastali e trascrizioni (se necessarie).

3. Il deposito delle predette ^{somme} deve risultare da apposito registro esistente nell'ufficio di segreteria dell'ente. I prelevamenti si fanno con buoni firmati dal segretario e, ove esiste, dal ragioniere dell'ente; ogni buono deve indicare il cognome e nome del depositante, l'ammontare del deposito, l'oggetto cui esso si riferisce, il numero corrispondente del registro dei depositi e quello delle bollette di incasso nonché i prelevamenti già avvenuti in precedenza.

4. Esauriti tutti gli adempimenti prescritti per il contratto, e cioè ad avvenuta registrazione, il segretario deve compilare la distinta delle spese e questa, riconosciuta regolare dal ragioniere, ove esiste, è liquidata dal sindaco del comune. L'eventuale rimanenza è immediatamente restituita al depositante a mezzo di buono da emettersi nelle forme sopraindicate.

5. Il deposito delle spese contrattuali, essendo effettuato con l'unico ed esclusivo scopo specifico di soddisfare le spese sostenute, non può essere utilizzato dall'Amministrazione per eventuali prelievi dovuti ad applicazione di penalità per qualunque inadempimento da parte dell'impresa aggiudicataria, né può servire per incameramento della cauzione, perché solo la cauzione ha la funzione specifica di garantire le obbligazioni nascenti dal contratto.

Art. 27

La cauzione

1. A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti concernenti lavori, forniture e somministrazioni, le imprese debbono prestare idonea cauzione con le modalità stabilite dal capitolato.

2. Il comune, in qualità di conduttore nei contratti di locazione di immobili urbani, non è tenuto a prestare alcuna cauzione.

3. Per gli appalti relativi alle forniture ed ai pubblici servizi può essere richiesto un deposito cauzionale provvisorio, che sarà infruttifero, il cui importo e le cui modalità di prelievo devono essere indicati nel capitolato speciale di appalto, nel bando di gara o nella

lettera di invito.

4. I depositi provvisori costituiti dai concorrenti non aggiudicatari sono restituiti subito dopo l'aggiudicazione della gara.

5. Per gli appalti relativi ai lavori non è dovuta la cauzione provvisoria, essendo stata soppressa dall'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

6. L'impresa aggiudicataria dell'appalto, salvo il caso dell'esonero, dovrà prestare un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime nonché del rimborso delle somme che il comune avesse eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione oggetto dell'appalto. Il predetto deposito sarà infruttifero; il relativo importo e le modalità di prestazione devono essere indicati nel capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito.

7. Salvo le specifiche norme esistenti per le cooperative ed i loro consorzi, l'importo del deposito cauzionale provvisorio o definitivo è fissato rispettivamente nella misura del 5% dell'importo presunto della fornitura o dell'importo netto dell'appalto, a meno che il capitolato speciale non stabilisca una misura maggiore, la quale, però, non può superare il 10% dell'importo.

8. I depositi cauzionali possono essere costituiti, nei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, oltre che in numerario o in titoli di Stato anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni.

9. Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non presti la cauzione definitiva nel termine stabilito dall'ente, l'amministrazione, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicatario decaduto, procedendo alla erogazione delle seguenti sanzioni:

- incameramento dell'eventuale deposito provvisorio;
- radiazione dall'albo delle imprese di fiducia;
- comunicazione al comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori, entro dieci giorni dalla data della mancata prestazione della cauzione, per gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

10. L'Amministrazione può, in alternativa, procedere senz'altro ad un nuovo incanto, a rischio e pericolo dell'aggiudicatario inadempiente, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sullo stesso deposito provvisorio, salvo l'esperimento di ogni altra azione, nel caso di insufficienza o di non esistenza del citato deposito.

11. I concorrenti che al momento della gara risultino essere creditori del comune per importi esigibili superiori alla cauzione da prestare, possono essere esonerati, previa richiesta, dal deposito cauzionale provvisorio. In tal caso, detti concorrenti dovranno esplicitamente autorizzare il congelamento dei crediti non contestati per l'importo pari alla cauzione richiesta.

12. L'esonero dal prestare garanzia a mezzo depositi cauzionali definitivi - qualora il contraente sia di notoria solidità e solvibilità - è sempre subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la cui misura, di norma, viene indicata nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara.

13. Quando, per lavori di riparazione, restauro, riduzione o trasformazione, debbono essere affidati alle imprese aggiudicatarie materiali od oggetti di particolare valore in dotazione all'ente, potrà richiedersi una idonea speciale garanzia. *per il 10%*

14. La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli

obblighi derivanti dal contratto, così come previsto nei capitolati speciali, e sarà restituita al contraente entro trenta giorni dallo scadere di tale termine.

15. Allorché trattasi di lavori che si protraggono per più anni, ovvero di forniture o lavorazioni costituite da più partite, distanti le une dalle altre e per quantità definite, l'amministrazione potrà ordinare lo svincolo della quota-parte di cauzione corrispondente alla parte di fornitura e lavorazione eseguita in ciascun anno, o di una o più partite per la quota rispettivamente corrispondente, limitando così la cauzione rimanente a quella parte del contratto che resta ancora da adempiere.

Art. 28

La stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto, il cui schema sarà stato precedentemente approvato con deliberazione esecutiva di giunta, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva alla impresa aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dopo avere acquisita la certificazione antimafia *se necessaria*.

2. Nell'occasione l'impresa deve dare prova:

a) di avere versato le somme indicate dall'Amministrazione a titolo di spese contrattuali e nei termini e con le modalità previste nell'art. 26;

b) di avere effettuato la costituzione del deposito cauzionale o la trasformazione in definitivo del deposito provvisorio presentato in sede di gara o la costituzione di fidejussione bancaria o la stipulazione di polizza assicurativa, nei modi e nei termini di cui all'art. 27.

3. Ovè il termine di cui sopra non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, procedendo alla irrogazione delle sanzioni e ad un nuovo esperimento di gara come previsto nell'art. 27 relativo alla cauzione.

4. Il contratto di appalto dell'ente può essere stipulato in tre forme diverse:

- mediante atto pubblico, redatto da un notaio;

- mediante atto pubblico amministrativo, redatto a cura del segretario o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;

- mediante scrittura privata, cioè con la semplice sottoscrizione della convenzione da parte dei contraenti, senza necessità dell'ausilio del notaio o del segretario dell'ente.

5. L'atto pubblico amministrativo è il caso più ricorrente nei contratti di appalto dell'ente, mentre sono da considerarsi eccezionali le altre due forme.

6. L'Amministrazione, con deliberazione di giunta, può stabilire che il contratto venga stipulato con atto pubblico, individuando il finanziamento delle relative spese notarili. Anche il privato contraente può fare richiesta di rogito per mano di notaio.

7. Per i contratti di modesta entità, conclusi per trattativa privata o per procedura negoziata, è possibile procedere alla stipulazione del contratto con scrittura privata, eventualmente anche per mezzo di corrispondenza, mediante la sottoscrizione della deliberazione relativa all'appalto da parte dell'appaltatore, la quale dovrà, comunque, contenere le clausole principali da rispettare nonché la seguente formula nel dispositivo: "Il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di una copia della deliberazione" Ad avvenuta esecuzione della deliberazione, si provvede alla sottoscrizione della stessa da parte dell'appaltatore. Su di essa



dovranno essere apposti gli estremi della cauzione, procedendo poi alla registrazione ed alla liquidazione dei diritti di segreteria. La firma dell'appaltatore, quando non è apposta davanti al segretario dell'ente, dovrà essere autenticata esclusivamente da un notaio.

Art. 29

L'ufficiale rogante del contratto

1. I contratti del comune, senza limiti di valore, saranno rogati nella forma pubblica amministrativa dal segretario dell'ente, a meno che una delle parti contraenti non domandi che il rogito avvenga a mezzo di notaio o la legge espressamente lo preveda.

2. Oltre al segretario, nessun altro funzionario del comune ha competenza a rogare i contratti dell'ente, ad eccezione del segretario reggente o supplente formalmente incaricato dal prefetto o dal Ministro dell'interno con apposito decreto.

3. Il segretario ufficiale rogante dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme prescritte dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento del notariato e rispettare, altresì, tutte le norme contenute nella legge di registro ed in altre leggi generali e speciali.

4. Il segretario, nella sua delicata funzione notarile, deve tenere uno speciale repertorio sul quale deve annotare, giorno per giorno, senza lasciare linee o spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico, tutti i contratti, atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata, che debbono essere sottoposti, sempre a sua cura, a registrazione fiscale.

5. Per gli atti rogati dal segretario, con spese a carico del privato contraente o del comune stesso, è obbligatoria la riscossione dei diritti di segreteria stabiliti per legge; di guisa che non è possibile la esenzione del pagamento degli stessi a seguito di clausola contrattuale, la quale sarebbe nulla.

Art. 30

La rescissione del contratto

1. Il contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, né può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale dell'impresa quando non cambiano le persone fisiche dell'impresa trasformata. Il contratto ceduto è da considerarsi rescisso *ope legis*.

2. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale e quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

3. I provvedimenti di rescissione del contratto devono essere adottati dalla giunta con regolare deliberazione esecutiva, da notificarsi all'appaltatore.

Art. 31

I funzionari dirigenti

1. Ad eccezione delle operazioni di competenza degli organi collegiali precisati negli articoli precedenti, spettano ai funzionari dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi, così



come individuati nello statuto e nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e del personale, tutti i compiti di gestione relativi alle procedure di appalti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

2. In particolare, entro i limiti stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni aventi ad oggetto le contrattazioni e le relative procedure, i predetti funzionari, sotto la loro responsabilità, provvederanno alle seguenti incombenze relative alle procedure concorsuali ed alla stipulazione dei contratti:

- predisposizione e pubblicazione, con scelta dei quotidiani, degli avvisi d'asta ed avvisi e bandi di gara, attenendosi, nella stesura del loro contenuto, a quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto, indicando i documenti e le prescrizioni dei termini per la partecipazione alla prequalificazione ed alla gara;

- predisposizione del testo della lettera di invito, tenendo presente quanto stabilito nell'avviso e nel bando di gara;

- formazione della scheda segreta dell'amministrazione, quando necessaria;

- * - presidenza delle gare e delle relative commissioni giudicatrici. (Le funzioni di ufficiale rogante nei processi verbali di gara, cioè di assistenza al presidente di gara, sono affidate al responsabile dell'ufficio gare e contratti o chi ne fa le veci);

- determinazione della misura della cauzione e, in caso di esonero, dello sconto sul prezzo di aggiudicazione, in relazione al livello dei tassi bancari. Nullaosta per lo svincolo della cauzione;

- stipulazione dei contratti, ove essi intervengano quali contraenti in rappresentanza degli enti. (Negli enti ove esiste solo il segretario funzionario dirigente, sarà il sindaco o chi ne fa le veci ad intervenire nell'atto che sarà rogato dal segretario);

- rapporti con i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori;

- rapporti con gli enti assistenziali e previdenziali;

- attestazioni con rilevanza anche esterna relative all'appalto;

- applicazione delle penalità in caso di inadempienze contrattuali.

3. Gli organi elettivi, con provvedimenti motivati da interesse pubblico, da notificarsi mediante ordine scritto del sindaco, possono modificare o annullare soltanto gli atti - compiuti dai funzionari dirigenti - che non abbiano ancora dispiegato i loro effetti.

Art. 32

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, adottato con deliberazione del consiglio comunale, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, deve essere inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico perché questo possa prenderne cognizione.

IL SINDACO
(Dr. Gaetano Fasolino)